

ROMA



Protocollo RC n. 34996/2020

Deliberazione n. 70

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 77

Seduta Pubblica del 13 luglio 2021

Presidenza: SECCIA - FIGLIOMENI

L'anno 2021, il giorno di martedì 13 del mese di luglio, alle ore 14,12 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,05 – la Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fumagalli Anna, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, le Assessori Fiorini Laura e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 6^a proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

6^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma delle Consigliere Agnello e Guerrini

Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea n. 21 del 31 marzo 2016.

Premesso che

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 31 marzo 2016 è stato approvato il "Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti

destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale” detto brevemente “Regolamento Scavi”;

all'art. 14 del medesimo Regolamento è previsto che le modifiche e/o integrazioni al Disciplina Tecnico debbano essere adottate con Deliberazione di Giunta Capitolina, ad eccezione delle prescrizioni di cui al Capitolo 1, in quanto parte integrante del Regolamento stesso;

la Deliberazione Commissariale n. 21 del 31 marzo 2016, al punto 3, ha previsto altresì che la Giunta Capitolina proceda all'approvazione dello Schema di Convenzione previsto dall'art. 6, comma 6, del suddetto Regolamento, da allegare al provvedimento di autorizzazione/concessione contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il soggetto attuatore dell'intervento, nonché le penalità in caso di violazione delle disposizioni da determinarsi sulla base dei criteri di gravità della violazione, dell'impatto sul territorio in termini di ricadute negative sulla cittadinanza e sul patrimonio capitolino;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 199 del 4 settembre 2020, ha approvato il Disciplina Tecnico allegato al summenzionato Regolamento, integrato dai Capitoli 2 e 3, nonché lo Schema di Convenzione di cui all'art. 6, comma 6, del Regolamento Scavi, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il Soggetto attuatore dell'intervento, la definizione delle penalità per le singole fattispecie di violazione ivi indicate, nonché la previsione della misura e delle modalità di versamento del deposito cauzionale che il Soggetto attuatore è tenuto a prestare a garanzia dell'eventuale ripristino in danno e delle eventuali penali dovute;

dal momento che tutto il territorio comunale è ad alto potenziale archeologico e la salvaguardia archeologica non può essere circoscritta alle sole aree vincolate, risulta necessario adottare procedure di controllo archeologico preventivo per le testimonianze di cui non si conosce esattamente lo stato di conservazione o per le quali non si è in grado di indicare esattamente la localizzazione;

ogni attività di alterazione del sottosuolo deve essere autorizzata preventivamente dalle competenti Strutture territoriali del MIBACT, quale espressione della funzione di tutela ad esso riservata;

le attività di cui all'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento devono essere eseguite, altresì, nel rispetto del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, emanato con D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

a tal proposito, la Struttura territorialmente competente ha emanato una specifica circolare, in data 11 novembre 2015 - Prot. MIBACT - SS - COL n. 0031469, avente ad oggetto le indicazioni relative all'apertura dei cavi stradali riguardanti in particolare gli standard di documentazione per la procedura di richiesta di nulla osta e le condizioni per la realizzazione dei cavidotti, gli standard professionali per l'assistenza archeologica e di redazione della documentazione scientifica;

detta circolare, emanata prima della costituzione di nuovi Istituti MIBACT, deve ritenersi tuttora vigente anche per questi ultimi, precedentemente ricompresi all'interno della SSABAP promanante;

la Struttura territorialmente competente ha emanato una nuova circolare, in data 16 novembre 2020 – Prot. MIBACT- PA - APPIA n. 0002930-P, confermando e ribadendo le disposizioni procedurali e operative in merito all'apertura dei cavi stradali, con l'aggiunta di ulteriori e puntuali indicazioni sulla procedura semplificata relativa ad interventi urgenti;

a tal riguardo, nella suddetta circolare si invita l'Amministrazione capitolina a predisporre o rafforzare i controlli territoriali per la verifica del rispetto delle disposizioni indicate, ai sensi del D.P.R. 380/2011 s.m.i., Titolo IV, con preghiera, in caso di accertate violazioni, di trasmissione agli Uffici competenti MIBAC dei verbali di accertamento per i seguiti di competenza;

in un momento successivo all'adozione del Regolamento Scavi di Roma Capitale, sono intervenute modifiche nella legislazione statale con l'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che ha recepito, nell'art. 25, la Circolare n. 1/2016 DG-ARI/MIBACT, recante la “disciplina del procedimento di cui all'art. 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli artt. 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico”;

l'art. 12, comma 4, del Regolamento Scavi, prevede che i soggetti attuatori siano tenuti all'avvio degli interventi urgenti immediatamente prima o contestualmente all'inizio dei lavori;

la suddetta comunicazione deve essere inviata alla competente Unità di Polizia Locale e alla UOT municipale che provvede ad informare tempestivamente gli Uffici interessati, nonché al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana per le strade di Grande Viabilità;

la vigente normativa prevede che ogni attività di alterazione del sottosuolo deve essere autorizzata preventivamente dalle competenti Strutture territoriali del MIBACT;

pertanto risulta necessario che la comunicazione di avvio degli interventi urgenti deve essere altresì inviata immediatamente prima o contestualmente all'inizio dei lavori agli Uffici degli Istituti MIBACT territorialmente competenti;

occorre dunque apportare al vigente Regolamento Scavi le modifiche necessarie per adeguarlo alla suddetta normativa;

l'art. 1, comma 3, del Regolamento Scavi prevedeva l'impegno del Comune di Roma a redigere il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - denominato PUGSS - entro il 31 dicembre 2016, compatibilmente con le risorse disponibili e che lo stesso

dovesse attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistici, in quanto parte integrante del Piano Regolatore Generale;

detto Piano risulta ancora non essere stato redatto e pertanto si ritiene opportuno modificare il termine di redazione dello stesso, posticipandolo al 31 dicembre 2021;

con l'approvazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 48 del 19 aprile 2018, relativa all'approvazione del "Regolamento per la realizzazione e la gestione degli impianti di pubblico accesso adibiti esclusivamente alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica" è necessario inserire tra le lavorazioni oggetto del Regolamento Scavi anche quelle inerenti la posa in opera degli impianti di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, con conseguente integrazione dell'art. 3 del Regolamento da ultimo citato;

a seguito dell'approvazione dello "Schema di Convenzione" previsto dall'art. 6, comma 6, del suddetto Regolamento, allegato al provvedimento di autorizzazione/concessione, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il Soggetto attuatore dell'intervento, la singola sanzione, l'eventuale penale da applicare e il deposito che l'impresa dovrà versare prima dell'inizio dei lavori, si ritiene necessario innovare l'art. 7 del Regolamento in vigore;

la previsione normativa contenuta nell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento prescrive che il ripristino definitivo deve essere eseguito entro il termine di validità della concessione/autorizzazione;

la suddetta disposizione regolamentare è collegata all'art. 6, comma 5, nel caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità che prevedano scavi superiori a 500 metri lineari per la posa e/o l'ampliamento, e/o la sostituzione e/o la bonifica di reti elettriche di bassa, media ed alta tensione, di reti di telecomunicazioni, di condotte idriche e/o fognarie, di condotte per la distribuzione del gas;

nel suddetto caso di specie, è previsto il rilascio di più provvedimenti di autorizzazione/concessione disciplinati secondo quanto previsto all'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento e la durata di ogni singolo provvedimento di autorizzazione/concessione è stabilita in ragione della tipologia e complessità delle lavorazioni da eseguirsi;

nel caso di lavorazioni particolari o di una certa complessità, le Società di Pubblici Servizi concordano con gli Uffici competenti la possibilità di ricorrere al ripristino provvisorio dello scavo con l'obbligo, decorsi 30 giorni, del ripristino definitivo nel rispetto delle prescrizioni operative contenute nel Capitolo I del suddetto Disciplinare;

in fase di programmazione annuale degli interventi delle suddette Società, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana individua quelli che potranno essere conclusi con il ripristino in due fasi distinte;

l'art. 8, comma 6, del vigente Regolamento prevede che i lavori di realizzazione degli interventi siano sospesi nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 7 gennaio e nelle due settimane precedenti la Pasqua nonché in quella successiva;

a seguito delle esperienze maturate nel frattempo sia dagli Uffici capitolini interessati che dagli operatori del sottosuolo, è stata manifestata l'esigenza di ridurre i tempi di sospensione di realizzazione dei lavori di scavo nel periodo pasquale e nel periodo dall'8 dicembre al 7 gennaio;

alla luce di nuove ed accertate esigenze afferenti all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, si ritiene opportuno apportare al suddetto Regolamento ulteriori aggiornamenti, modifiche ed integrazioni al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e dei veicoli e il patrimonio archeologico capitolino, nonché garantire la sicurezza del traffico e della viabilità da ogni stato di pericolo per la circolazione, migliorando anche la qualità attraverso cui gli interventi di scavo e ripristino del pubblico suolo cittadino sono realizzati;

detti aggiornamenti, modifiche ed integrazioni hanno interessato principalmente i seguenti articoli del Regolamento: Art. 1 (Oggetto), Art. 3 (Disposizioni generali), Art. 6 (Autorizzazione/concessione); Art. 7 (Corrispettivi per il rilascio della autorizzazione/concessione), Art. 8 (Termini), Art. 12 (Interventi urgenti), Art. 14 (Norme tecniche), Art. 19 (Catasto reti) e Art. 21 (Sanzioni);

quanto sopra esposto, ha comportato la necessità di riscrivere i suddetti articoli del Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale.

Considerato che

è intendimento dell'Amministrazione capitolina preservare e proteggere il patrimonio archeologico presente nel sottosuolo e assicurare interventi di scavo e di ripristino che garantiscano anche una maggiore sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, la migliore qualità e conservazione delle infrastrutture viarie e dei collegamenti pedonali, nonché un maggiore controllo e monitoraggio degli interventi realizzati;

le attività di manomissione del suolo e sottosuolo nel territorio di Roma Capitale per la fornitura e gestione di servizi a rete o similari hanno subito un notevole incremento, tanto da rappresentare un fattore di indiscutibile impatto sull'ambiente cittadino;

in particolare, il territorio capitolino, già interessato da un ingente numero di interventi di scavo, ha registrato nell'ultimo periodo un incremento di lavorazioni per la posa di nuove infrastrutture tecnologiche;

al fine di evitare possibili sospensioni o rallentamenti delle attività di scavo, in seguito a rinvenimenti fortuiti di reperti archeologici, l'autorizzazione ambientale preventiva rilasciata dal MIBACT è da considerarsi un requisito essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione da parte dei Municipi competenti per territorio;

in particolare si è constatato un frequente ricorso al ripristino provvisorio degli scavi stradali ed un ancora più frequente prolungarsi delle tempistiche per il ripristino definitivo delle superfici stradali;

tale situazione sta comportando un evidente peggioramento dello stato delle strade con evidenti ripercussioni negative sia sulla sicurezza della circolazione veicolare che sulla mobilità pedonale;

spesso accade che tali interventi non siano seguiti da un corretto ripristino dello spazio pubblico, provocando successivi deterioramenti, quali avvallamenti o vere e proprie buche;

al fine di garantire una migliore organizzazione dei lavori e dei ripristini delle strade nel perseguire il pronto ripristino della viabilità e messa in sicurezza della rete stradale interessata dagli scavi, occorre innovare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento, in base alle esigenze determinatesi nella pratica procedurale e anche nell'ottica di una dialettica costruttiva con le imprese di Pubblici Servizi.

Ritenuto che

le Società di Pubblici Servizi sono tenute al rispetto degli obblighi prescritti nel Regolamento in argomento, il quale attribuisce, inoltre, agli Uffici competenti del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e municipali l'accertamento delle reali necessità del ricorso al ripristino provvisorio, proposte dalle suddette Società;

i suddetti Uffici capitolini sono tenuti alla verifica della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto della conclusione dei lavori, entro i termini previsti dal provvedimento autorizzatorio/concessorio, contestando eventuali violazioni.

Atteso che

in data 8 gennaio 2021 il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Comandante Generale

F.to: U. Angeloni”;

in data 3 febbraio 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) si esprime parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Pacciani”;

in data 10 febbraio 2021 la Sovrintendente della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, M.V. Marini Clarelli, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

in data 16 marzo 2021 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti, F. Pellegrini, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

in data 26 febbraio 2021 il Dirigente della II U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per i rilievi di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Vitagliano".

Visto

che la proposta, in data 3 febbraio 2021, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che i Consigli dei Municipi I e X non hanno espresso alcun parere;

che i Consigli dei Municipi II, III, V e XV hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi VI, VII, VIII, e IX, XII, XIII e XIV con deliberazioni in atti hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VI

Osservazione 1): all'art. 2, comma 1 lettera d): dopo la parola "informatica" aggiungere "e digitale in maniera interconnessa tra tutte le UOT Municipali e gli Uffici centrali del SIMU".

La richiesta non è accolta in quanto la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea n. 21 del 31 marzo 2016 (Regolamento Scavi), già prevede la condivisione della documentazione relativa ai sotto servizi tra i diversi Uffici e Strutture Capitoline.

Osservazione 2): all'art. 6, dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis "È fatto obbligo ai Soggetti attuatori nominare un apposito Direttore dei Lavori che, in base al DPR n. 445/2000, dovrà asseverare: la tipologia dell'intervento; i materiali utilizzati; le modalità e il cronoprogramma dei lavori, al termine dei quali dovrà fornire alla UOT Municipale o del SIMU, tutta la documentazione e le certificazioni dei materiali nonché tutte le bolle di trasporto compresi anche i bollati del trasporto a scarica dei materiali di risulta".

La richiesta così formulata non è accolta in quanto tali obblighi sono già previsti dalle normative di settore e trovano attuazione negli artt. 18 e 20 del Regolamento Scavi. Tuttavia il suggerimento contenuto nell'ultima parte dell'osservazione viene accolto all'interno dell'Osservazione 2 del Municipio IX.

Osservazione 3): all'art. 8 dopo la parola "COSAP" aggiungere, "attualizzato alla data della sanzione e a valere per ogni giorno di ritardo ulteriore".

La richiesta non è accolta poiché non pertinente con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea n. 21 del 31 marzo 2016.

Osservazione 4): all'art. 9 comma 1 seconda riga dopo la parola "trascorso" sostituire 1 con 2.

La richiesta non è accolta in quanto si ritiene che il termine di 1 anno sia congruo a garantire gli interessi generali.

Osservazione 5): all'art. 12 (interventi urgenti) aggiungere il seguente comma 4-bis: "Nella comunicazione al MIBACT, di cui al comma precedente, sarà fatto obbligo per le ditte operatrici, di indicare contestualmente l'archeologo/a appositamente individuato negli appositi elenchi, cui sia affidata l'attività di monitoraggio degli scavi da effettuare".

La richiesta non è accolta: l'emendamento può ritenersi ultroneo in quanto è obbligatorio attenersi alla procedura già esaustivamente e dettagliatamente indicata sia nella Circolare n. 1 anno 2016 DG-AR del MIBACT (Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico); sia da quanto disposto nel cosiddetto "Codice degli appalti" Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in particolare, l'art. 25 circa il ricorso ai ben definiti "elenchi" di cui trattasi).

Municipio VII

Osservazione 1): si ritiene che sia del tutto superflua la modifica proposta per l'art. 6, comma 6, in ordine ai pareri del MIBACT, configurandosi la stessa come una ulteriore burocratizzazione non necessaria, essendo già l'Amministrazione comunale, per strutture e conoscenze, del tutto idonea alle verifiche opportune.

La richiesta non è accolta poiché superflua, non attiene ad alcun problema di carattere tecnico e rispondente ad obblighi di legge.

Osservazione 2): il secondo ambito riguarda il tema dei ripristini definitivi, da attuarsi normalmente nel termine di validità della licenza, come già previsto, ad esclusione di quei casi di particolare complessità per i quali è ammesso un ripristino provvisorio ed un successivo ripristino definitivo da eseguire con licenza diversa. Ai fini di avere tempistiche certe, viene proposta l'introduzione di un cronoprogramma che preveda già tutte le fasi delle lavorazioni, incluso il ripristino definitivo, da approvare da parte dell'Ufficio competente del Municipio preventivamente al rilascio della prima autorizzazione di scavo, con deposito da parte dei soggetti attuatori di tutte le istanze relative all'intervento in un'unica soluzione. Per poi procedere al rilascio dei singoli provvedimenti secondo tale suddivisione temporale.

La richiesta non è accolta in quanto già previsto dalla deliberazione in discussione, quale emendamento all'art. 14, comma 4.

Municipio VIII

Osservazione 1): al fine di rendere operativa e significativa, per il buon esito degli scavi stradali e successivi ripristini, e dare concretezza alla normativa vigente, compresa la presente deliberazione di modifica ed integrazione del Regolamento attuale, è fondamentale e improcrastinabile incrementare il numero di personale adeguatamente formato per predisporre e rafforzare i controlli territoriali nei Municipi.

La richiesta non è accolta poiché non pertinente con il Regolamento Scavi, tuttavia la raccomandazione è stata più volte espressa anche con note scritte al Dipartimento Risorse Umane.

Municipio IX

Osservazione 1): si chiede di prevedere la sostituzione dell'acronimo MIBACT con: "Autorità Statale preposta, per propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico".

La richiesta così come formulata non è accolta poiché quanto osservato ricade nella definizione e nelle competenze del Ministero. Tuttavia alla luce delle recenti disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, di cui al Capo III del Decreto Legge n. 22 dell'1 marzo 2021, si ritiene necessario presentare un emendamento per allinearsi a tali disposizioni governative.

Osservazione 2): si chiede di prevedere il completamento di tutte le procedure necessarie affinché si dia seguito a quanto previsto dal comma 32 dell'art. 7 del vigente Regolamento, in materia di deposito cauzionale, vincolando la restituzione di tale cauzione, alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione comprovante la tipologia dei materiali utilizzati, documentazione fotografica di tutte le fasi di riempimento dello scavo, bolle di consegna relative alla miscela betonabile utilizzata.

La richiesta così formulata non viene accolta poiché quanto osservato è già previsto dalla normativa di settore e trova attuazione negli artt. 18 e 20 del Regolamento Scavi. Tuttavia si ritiene opportuno recepire in parte il suggerimento tramite la presentazione di un emendamento all'art. 18, considerato più attinente, cioè a garanzia del lavoro svolto a regola d'arte e per consentire agli uffici un celere controllo.

Osservazione 3): si chiede di modificare, al comma 4 dell'art. 7 del Regolamento Scavi vigente, il periodo "il deposito cauzionale è svincolato decorsi 60 giorni" con il periodo "il deposito cauzionale è svincolato decorsi 2 anni".

La richiesta non è accolta, in quanto il termine proposto sembra eccessivo e non in linea con quanto già previsto dall'art. 18 comma 5 del Regolamento Scavi e dall'Addendum approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020.

Osservazione 4): si chiede di modificare, al comma 3 dell'art. 21 della delibera in discussione il periodo "minimo di 30 giorni" con il periodo "minimo di 90 giorni".

La richiesta non è accolta, in quanto il termine proposto sembra eccessivo, trattandosi di attività di un pubblico servizio.

Osservazione 5): si chiede di modificare nel disciplinare tecnico, parte integrante del Regolamento Scavi vigente, all'art. 7, comma 7.1 e comma 7.3 la dimensione del ripristino, indicando, in luogo dei 50 cm previsti, l'intera larghezza della carreggiata.

La richiesta non è accolta, poiché quanto previsto nel Disciplinare Tecnico all'art. 7, commi 1 e 3 del Regolamento Scavi, appare sufficiente a garantire adeguate condizioni di ripristino.

Osservazione 6): si chiede di prevedere che i proventi relativi ai diritti di sopralluogo vengano interamente vincolati ad una precisa posta in bilancio, per essere utilizzati in

via esclusiva per garantire le necessarie verifiche della corretta esecuzione dei lavori, da parte del personale tecnico sul luogo dello scavo.

La richiesta non è accolta poiché non pertinente con il Regolamento Scavi, in quanto attinente a materia di competenza di altra Struttura Centrale.

Municipio XII

Osservazione 1): Art. 6 (Autorizzazione/Concessione) al comma 1: dopo le parole: "nel rispetto ed in applicazione delle norme di cui al regolamento COSAP", aggiungere le seguenti: "ivi compreso i/ canone di occupazione permanente".

La richiesta non è accolta poiché non pertinente all'applicazione di quanto disposto dal Regolamento Scavi ed è riconducibile alla stretta applicazione di quanto già previsto dal regolamento COSAP vigente di competenza di altro Dipartimento.

Osservazione 2): Art. 6 (Autorizzazione/Concessione) al comma 6: dopo le parole: "previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio vincolante degli Uffici MIBACT" aggiungere le seguenti: "prevedendo contestualmente un potenziamento degli Uffici municipali in grado di interloquire con i competenti Uffici della Soprintendenza per l'istruttoria delle pratiche autorizzative nei tempi minimi consentiti".

La richiesta non è accolta in quanto non pertinente con le disposizioni del Regolamento Scavi. Tuttavia la raccomandazione di potenziare gli uffici è stata più volte espressa anche con diverse note inviate al Dipartimento Risorse Umane.

Municipio XIII

Osservazione 1): si propone di lasciare invariata l'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 7 del vigente Regolamento, in quanto più funzionale e poiché offre maggiori garanzie alla Pubblica Amministrazione il comma originale senza le modifiche proposte.

La richiesta non è accolta in quanto la modifica prevista nella Proposta di Deliberazione in argomento costituisce una corretta interpretazione in quanto manca un riferimento legislativo di rango superiore che preveda il deposito cauzione a copertura delle sanzioni.

Municipio XIV

Osservazione 1): Art. 14 (norme tecniche), comma 4: dopo la parola "complessità" aggiungere il seguente testo "su un'unica strada o su più vie limitrofe".

La richiesta è accolta.

Osservazione 2): Art. 14 (norme tecniche), comma 4: dopo le parole "lavorazione complessiva per singoli" sostituire la parola "tratti" con le parole "lotti omogenei".

La richiesta non è accolta poiché ritenuta non pertinente.

Osservazione 3): Art. 14 (norme tecniche), comma 4: dopo le parole "interessata dalle lavorazioni eseguite" sostituire la parola "tratti" con il seguente testo "lotti omogenei, entro 30 giorni dal ripristino provvisorio".

La richiesta non è accolta poiché la tipologia dei lavori eseguiti dalla medesima società non possono essere considerati non omogenei e il termine per il ripristino definitivo è definito nel cronoprogramma approvato dal Municipio competente.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti II – Lavori Pubblici e III – Mobilità, nella seduta congiunta del 27 maggio 2021, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile dei Dirigenti responsabili del Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), relativi agli emendamenti approvati;

per quanto espresso in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al vigente Regolamento Scavi:

Art. 1 (Oggetto)

comma 2. Dopo le parole “della pubblica incolumità” è stato aggiunto il seguente testo: “alla salvaguardia dell'ambiente e delle preesistenze archeologiche”.

“Roma Capitale si impegna a creare le condizioni organizzative, strutturali e finanziarie, affinché il Piano Organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo, denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), sia redatto entro il 31 dicembre 2023.”;

comma 4. È stato aggiunto il seguente capoverso: “Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia”.

Art. 2 (Definizioni)

comma 1, lettera m), sostituire le parole “COSAP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e s.m.i.: Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U.” con le seguenti parole “per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di

suolo pubblico: di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 e ss.mm.ii.”;

comma 1 lettera t) sostituire le parole “U.O.T.: Unità Organizzativa Tecnica municipale;” con le seguenti parole “D.T.: Direzione Tecnica municipale;”;

comma 1 lettera u) sostituire le parole “Unità Organizzativa Tecnica” con le seguenti parole “Direzione Tecnica”.

Art. 3 (Disposizioni generali)

Viene introdotto il comma 1 bis: “Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel territorio di Roma Capitale, anche per l'installazione degli impianti “di pubblico accesso” adibiti esclusivamente alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché per la realizzazione delle relative canalizzazioni di collegamento alla rete elettrica”;

comma 2. Dopo le parole “di cui al comma 1” è stato aggiunto il seguente testo “e al comma 1 bis”;

comma 4, sostituire la parola “COSAP” con le seguenti parole “per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 12, sostituire le parole “Le presenti disposizioni” con le seguenti parole “Fermo restando la disciplina dettata dal Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 12 marzo 2021 e ss.mm.ii., le disposizioni del presente articolo”;

comma 12, dopo le parole “art. 3 c. 1” aggiungere le seguenti parole “del presente Regolamento”.

Art. 4 (Funzioni del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana)

comma 1, sostituire la parola “regolamento” con le seguenti parole “Regolamento, sentiti, ove necessario, gli Uffici centrali dell'Amministrazione”.

Art. 5 (Programmazione degli interventi delle Società di pubblici servizi)

comma 5, dopo la parola “osservazioni” aggiungere la parola “motivate”;

comma 5, dopo le parole “ciascun anno” aggiungere le seguenti parole “anche in relazione alle tecniche di scavo comunicate dalle Società”;

dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-bis “7-bis. L'invio della programmazione da parte delle Società costituisce implicita autorizzazione a rendere nota la medesima, oltre agli Uffici interessati, anche alle altre Società di pubblici servizi.”.

Art. 6
(Autorizzazione/Concessione)

comma 1. Dopo le parole “presente Regolamento” viene aggiunto il seguente testo: “, verificato il rilascio di quanto disposto dal competente, “Ministero della Cultura - MIC”;

comma 1, sostituire la parola “MIBACT” con le seguenti parole “Ministero della Cultura - MIC”;

commi 1, 9 e 10, sostituire la parola “COSAP” con le seguenti parole “per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 5. Viene sostituito con il seguente testo:

“Il provvedimento di autorizzazione/concessione contiene le prescrizioni da osservare durante l'esecuzione dei lavori.

Il provvedimento di autorizzazione/concessione in via generale è unico per ciascun intervento e comprende le fasi di scavo, di posa cavi/tubazioni, di riempimento dello scavo, di ripristino provvisorio e di ripristino definitivo della pavimentazione stradale.

In caso di lavorazioni di notevole estensione e/o particolare complessità, il Soggetto attuatore può richiedere il rilascio di più provvedimenti di autorizzazione/concessione secondo le modalità contenute nel successivo art. 14, comma 4 del presente Regolamento”;

comma 5 dopo le parole “di posa” aggiungere le seguenti parole “e/o riparazione di”;

comma 5 dopo le parole “pavimentazione stradale” aggiungere le seguenti parole “, secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma che il Soggetto attuatore dovrà produrre in allegato all'istanza di autorizzazione/concessione. Il suddetto cronoprogramma dovrà essere modificato a seguito di richiesta motivata dalla D.T. ai fini del rilascio del provvedimento.”;

comma 5 eliminare le parole “In caso di lavorazioni di notevole estensione e/o particolare complessità, il soggetto attuatore può chiedere il rilascio di più provvedimenti di autorizzazione/concessione secondo le modalità contenute nel successivo art. 14, comma 4 del presente Regolamento.”;

dopo il comma 5 aggiungere il comma 5bis: “5bis. In caso di lavorazioni di notevole estensione e/o particolare complessità, in deroga a quanto stabilito al precedente comma, previo assenso della Direzione Tecnica del Municipio competente, il soggetto attuatore può chiedere il rilascio di più provvedimenti di autorizzazione/concessione secondo le modalità contenute nel successivo art. 14, comma 4 del presente Regolamento.”;

comma 6. Alle parole “previa acquisizione degli occorrenti pareri” è stato sostituito il seguente testo "previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio vincolante degli Istituti del Ministero della Cultura – MIC – competenti e degli altri eventuali pareri obbligatori occorrenti”;

comma 6 sostituire la parola “MIBACT” con le seguenti parole “Ministero della Cultura - MIC”;

comma 6, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D. T.”;

comma 6, sostituire le parole “4 del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “9 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 11, sostituire le parole “8, comma 1, lettere c), d) e) del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “17, comma 1, lettere c), d), e) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 12, sostituire le parole “14 bis del regolamento COSAP” con le seguenti parole “24 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”.

Art. 7

(Corrispettivi per il rilascio della autorizzazione/concessione)

comma 2 lettera b) e comma 8, sostituire la parola “COSAP” con le seguenti parole “per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 3. Sono state eliminate le seguenti parole: “delle sanzioni per le violazioni del presente Regolamento e”;

comma 4. La parola “decorsi” viene eliminata e sostituita con la parola “entro”;

comma 7. Dopo la parola “autorizzazione” sono state aggiunte le seguenti parole: “e/o successive proroghe”;

comma 11, sostituire le parole “19 del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “29 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”.

Art. 8

(Termini)

comma 6. La frase “nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 7 gennaio” viene sostituita con il seguente testo “nel periodo tra il 15 dicembre e l'1 gennaio compresi”. Alle parole “nelle due settimane precedenti la Pasqua” si sostituisce il seguente testo “nella settimana precedente la Pasqua” e viene eliminata la frase “nonché in quella successiva”;

comma 2, sostituire le parole “14 e 14-bis del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “23 e 24 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 7, sostituire la parola “della” con la parola “delle”.

Art. 10

(Posizionamento dei Servizi a rete nel sottosuolo e manleva)

all'art. 10 nella rubrica dopo la parola “sottosuolo” aggiungere le parole “e manleva”;

comma 2, dopo le parole “infrastrutture stradali” aggiungere le seguenti parole “, nonché quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, ss.mm.ii., dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ss.mm.ii. e dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, ss.mm.ii.”;

comma 2, sostituire le parole “Nel caso di scavo in mini trincea” con le seguenti parole “Nel caso di posa di reti/infrastrutture con la tecnica della c.d. mini e micro trincea (nel seguito “Reti Superficiali”)”;

al comma 2, dopo le parole “si applicano le specifiche disposizioni del Disciplinare Tecnico” aggiungere le seguenti parole “di cui al presente Regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione/concessione, al termine della realizzazione della posa della Rete Superficiale è tenuto a fornire la documentazione tecnica di “as built” al gestore della strada (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzioni Tecniche Municipali, Consorzi Stradali costituiti ex D.L. Lgt. n. 1446 dell'1 settembre 1918) nonché alle Società proprietarie delle reti preesistenti posate a profondità maggiore.

Qualora l'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria o su guasto su infrastrutture e/o canalizzazioni preesistenti sia impedito dalla presenza di Reti Superficiali, posate a profondità inferiori rispetto alle prime, il proprietario della Rete Superficiale è tenuto a intervenire senza indugio, a propria cura e spese, per consentire i suddetti interventi, su richiesta dell'Operatore di pubblici servizi interessato. In difetto, gli eventuali danni, anche a terzi, dovuti al mancato o ritardato intervento sulle infrastrutture/reti preesistenti saranno posti a carico del proprietario della Rete Superficiale, con manleva di Roma Capitale.

Analogamente, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o guasto delle sovrastrutture e/o reti di drenaggio stradale su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, il proprietario delle Reti Superficiali è tenuto a spostarle senza indugio, a sua cura e spese, onde consentire l'esecuzione dei suddetti interventi, su richiesta dell'Amministrazione (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzioni Tecniche Municipali) o dei Consorzi Stradali di cui sopra. In difetto, gli eventuali danni, anche a terzi, conseguenti al mancato o ritardato intervento di spostamento delle Reti Superficiali saranno posti a carico del proprietario della stessa Rete Superficiale, con manleva di Roma Capitale.”;

comma 7, dopo le parole “a proprio completo carico.” aggiungere le seguenti parole “Sono altresì esentati dal pagamento tutte le società operanti nel settore delle

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 93, comma 1 del decreto legislativo n. 259 dell'1 agosto 2003.”;

comma 8, dopo le parole “soggetto attuatore proprietario.” aggiungere le seguenti parole (a capo):

“In presenza di Strutture Sotterranee Polifunzionali (S.S.P.) o polifore, chiunque voglia servirsi del sottosuolo per posare canalizzazioni è obbligato a dichiarare che nel tratto di galleria o polifora interessata non esistano cavi di propria competenza non più utilizzati. Qualora dovessero esistere cavi inattivi e non utilizzati di proprietà della società richiedente, l'autorizzazione per la posa di nuovi cavi è subordinata alla rimozione preventiva dei succitati cavi a cura e spese della stessa. All'interno delle S.S.P., dovranno essere rispettati i requisiti di collocazione, e sistemi di sicurezza di cui ai punti: 6, 7, 8, 9, 10 della norma UNI CEI 70029/98. Sono a carico dei concessionari le responsabilità del controllo e della gestione degli impianti di competenza in esse allocati sollevando l'Amministrazione capitolina da qualsiasi responsabilità per danni cagionati dal mancato rispetto di quanto sopra.”.

Art. 11

(Versamenti anticipati dei corrispettivi delle Società di pubblici servizi)

comma 6, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

comma 6, eliminare le parole “comunica, altresì, l'importo del deposito cauzionale da versare”;

comma 7, dopo le parole “di cui all'art. 7, comma 2,” eliminare le parole “e del deposito di cui al successivo comma 3,”.

Art. 12

(Interventi urgenti)

comma 4. Dopo le parole “Grande Viabilità” è stato introdotto il seguente testo: “La comunicazione di avvio degli interventi urgenti deve essere altresì inviata immediatamente prima o contestualmente all'inizio dei lavori agli Uffici competenti degli Istituti del Ministero della Cultura - MIC”;

comma 4 sostituire la parola “MIBACT” con le seguenti parole “Ministero della Cultura - MIC”;

commi 4 e 7, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

comma 6, eliminare le parole “Comunica, altresì, l'importo del deposito cauzionale da versare”;

comma 7, dopo le parole “di cui all'art. 7, comma 2,” eliminare le parole “e del deposito di cui al successivo comma 3,”;

comma 8, sostituire le parole “14 e 14-bis del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “23 e 24 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”.

Art. 13
(Contabilità dei corrispettivi)

all'art. 13 commi 1, 2 e 3, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”.

Art. 14
(Norme tecniche)

comma 4. Viene sostituito con il seguente testo: “Il ripristino definitivo della superficie stradale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dai Capitoli 1, 2, 3 del Disciplinare Tecnico parte integrante del presente Regolamento, è eseguito entro il termine di validità della autorizzazione/concessione.

In caso di lavorazioni di notevole astensione e/o particolare complessità, qualora il Soggetto attuatore intenda richiedere il rilascio di più provvedimenti di autorizzazione/concessione secondo quanto previsto all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento, dovrà preliminarmente presentare agli Uffici competenti un cronoprogramma che preveda la ripartizione della lavorazione complessiva per singoli tratti, stabilendo per ognuno di essi l'esecuzione della fase di scavo, di posa cavi/tubazioni, di riempimento e di ripristino provvisorio. Il cronoprogramma dovrà prevedere, altresì, il ripristino definitivo di tutta la pavimentazione stradale interessata dalle lavorazioni eseguita sui singoli tratti.

Gli Uffici competenti per il rilascio della autorizzazione/concessione dovranno approvare il cronoprogramma presentato, invitando il Soggetto attuatore ad apportare le eventuali necessarie modifiche ove ritenuto necessario. Dell'approvazione del cronoprogramma viene data comunicazione da parte dell'Ufficio competente al Soggetto attuatore, il quale dovrà depositare, in unica soluzione, tutte le istanze di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione relative a ciascun intervento previsto dal cronoprogramma approvato.

Per ogni intervento così frazionato verranno rilasciati singoli provvedimenti di autorizzazione/concessione, la cui durata è fissata, in ragione della tipologia e complessità delle lavorazioni, nel cronoprogramma approvato dall'Ufficio competente.”

comma 4 dopo la parola “complessità” aggiungere le seguenti parole “su un'unica strada o su più vie limitrofe”;

eliminare il comma 7;

eliminare il comma 8;

eliminare l'intero “Allegato “A”.

Art. 15
(Armadi stradali)

commi 8 e 10, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

comma 9, sostituire le parole “18, comma 8 del Regolamento COSAP” con le seguenti parole “26, comma 2, del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”.

Art. 17
(Chiusini)

comma 1, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

comma 1, dopo le parole “L'apertura di chiusini” aggiungere le seguenti parole “delle Strutture Sotterranee Polifunzionali (in breve S.S.P.) e polifore”;

dopo il comma 2 aggiungere il comma 3:

“3. L'apertura di chiusini non appartenenti alle Strutture Sotterranee Polifunzionali è subordinata al rilascio di un provvedimento di autorizzazione/concessione secondo una procedura semplificata che prevede l'acquisizione del parere dell'Ufficio gestore della strada/area interessata (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Municipio, Dipartimento Tutela Ambiente), nonché della eventuale disciplina di traffico necessaria. Ove il parere richiesto non intervenga entro il termine di dieci giorni, esso si riterrà favorevolmente reso. Nelle more dell'aggiornamento della piattaforma informatica per il rilascio dell'autorizzazione/concessione secondo la procedura semplificata i singoli Municipi potranno ricorrere alla modalità di accettazione e istruttoria della richiesta in forma cartacea.

L'apertura chiusini è soggetta al pagamento del canone ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.”;

Art. 18
(Consegna e restituzione dell'area)

comma 1, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

comma 3, dopo la terza alinea aggiungere una quarta alinea con il seguente testo:

“- In caso di posa di canalizzazioni in Strutture Sotterranee Polifunzionali (S.S.P.), il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare di avere rispettato quanto previsto all'art. 10, comma 8, secondo capoverso, del presente Regolamento, nonché allegare documentazione fotografica post operam dalla quale risulti l'esatta collocazione dei cavi sulle mensole. Detta dichiarazione dovrà essere corredata da una attestazione sulle caratteristiche qualitative dei materiali posati, che debbono rispondere alle norme UNI CEI 70029 e 70030 del settembre 1998 e ss.mm.ii.”;

comma 3, alla seconda alinea dopo la parola “utilizzati” aggiungere le seguenti parole “allegando in copia le relative bolle di consegna relative alla miscela betonabile utilizzata”;

comma 3 alla terza alinea prima delle parole “apposite planimetrie” aggiungere le seguenti parole “documentazione fotografica di tutte le fasi di riempimento dello scavo, nonché”;

comma 8, dopo le parole “comma 6” aggiungere le seguenti parole “del presente articolo”.

Art. 19
(Catasto reti)

comma 2: È stato aggiunto il seguente testo, dopo le parole “assicurarne la rintracciabilità”: 1 “La documentazione relativa alla presenza di manufatti archeologici dovrà essere redatta secondo le modalità indicate dal Ministero della Cultura - MIC”.

Art. 20
(Controlli)

comma 1, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”.

Art. 21
(Sanzioni)

comma 2, sostituire la parola “COSAP” con le seguenti parole “per la disciplina del Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico”;

comma 3: Viene sostituito con il seguente testo:

“Le sanzioni elevate da parte degli Uffici competenti sono comunicate al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana entro 15 giorni dalla loro avvenuta notifica al Soggetto attuatore.

In caso di sanzioni amministrative irrogate allo stesso Soggetto attuatore da uno o più Uffici competenti per tre o più violazioni di norme previste ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, fatte salve comprovate esigenze di pubblica utilità, può disporre, con determinazione dirigenziale, la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni nei confronti dello stesso Soggetto attuatore per un periodo compreso tra un minimo di trenta giorni ed un massimo di sei mesi, fatta esclusione per gli interventi urgenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento e ripristini definitivi della pavimentazione stradale. Il periodo di sospensione è determinato in base ai criteri di cui al comma 1, nonché in considerazione del numero delle violazioni perpetrate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

dopo il comma 3 aggiungere il comma 4:

“4. Con successivo provvedimento della Giunta Capitolina, si procederà all'approvazione di un sistema del tipo “Patente a punti” che andrà a sostituire l'attuale disciplina di cui al comma 3 del presente articolo. Detto sistema dovrà contenere la definizione di un punteggio iniziale da attribuire ad ogni Soggetto attuatore, con previsione di una decurtazione in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, da determinarsi sulla base dei criteri di

gravità della violazione, dell'impatto sul territorio in termini di ricadute negative sulla cittadinanza e sul patrimonio Capitolino. La totale decurtazione dei punti assegnati al Soggetto attuatore comporta la sospensione del rilascio allo stesso di nuove autorizzazioni/concessioni per un periodo minimo di trenta giorni ed un massimo di sei mesi.

Sono esclusi dalla suddetta sospensione:

- a) gli interventi urgenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- b) gli allacci di utenze di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) del presente Regolamento;
- c) i ripristini definitivi della pavimentazione stradale;
- d) gli interventi richiesti direttamente dall'Amministrazione.

Il periodo di sospensione è determinato in base ai criteri di cui al comma 1, nonché in considerazione del numero delle violazioni perpetrate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

DISCIPLINARE TECNICO:

Capitolo I

All'art. 1, commi 2 e 6, sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”;

all'art. 1, comma 13, sostituire la parola “10” con la parola "12";

all'art. 1, comma 14, dopo le parole “new jersey” aggiungere le seguenti parole “e simili”;

all'art. 2, sesto capoverso, dopo la parola “minitrincee” aggiungere le seguenti parole “e microtrincee”;

all'art. 2, settimo capoverso, dopo la parola “minitrincea” aggiungere le seguenti parole “e microtrincea”;

all'art. 2, ottavo capoverso, dopo la parola “minitrincea” aggiungere le seguenti parole “e microtrincea”;

all'art. 2, ottavo capoverso, eliminare le seguenti parole “di cm 75, (misurata dal piano viabile all'estradosso dei manufatti protettivi).”;

all'art. 2, ottavo capoverso, dopo le parole “dall'Amministrazione è” aggiungere le seguenti parole “quella prevista dall'art. 4, punto 4.3 lettera a) e punto 4.4 lettera a) del presente Disciplinare.”;

all'art. 4:

- in rubrica dopo la parola “minitrincea” aggiungere le parole “e microtrincea”;
- al punto 4.1 primo capoverso, dopo la parola “minitrincea” aggiungere le parole “e microtrincea”;

- al punto 4.1 dopo il primo capoverso aggiungere il seguente capoverso “Di norma la minitrincea e la microtrincea vanno realizzate sul marciapiede, in alternativa anche su sede stradale, previa verifica dell'ubicazione di sottoservizi preesistenti. La tecnica della microtrincea non è consentita per gli scavi trasversali su carreggiata stradale.”;
- al punto 4.2 dopo la parola “minitrincea” aggiungere le seguenti parole “e microtrincea”;
- al punto 4.3, in rubrica, dopo le parole “d'intervento” aggiungere le seguenti parole “con microtrincea”;
- al punto 4.3 alla lettera a) sostituire la parola “75” con la seguente parola “35”;
- al punto 4.3 alla lettera b) dopo la parola “monotubo” aggiungere la seguente parola “, minitubo”;
- al punto 4.3 alla lettera b) dopo le parole “verso l'alto” aggiungere le seguenti parole “, a protezione della infrastruttura stessa dovrà essere posata una canalina in ferro per l'intera lunghezza, in grado di essere rilevata da successive indagini georadar”;
- al punto 4.3 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere d), e) ed f):
 - “d) fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 10 per una larghezza complessiva di cm 50 in asse al cavo;
 - e) stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa;
 - f) stesura, per una larghezza complessiva di cm 50 in asse al cavo, del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore, a compattazione avvenuta, di cm 10;”;
- al punto 4.3 sostituire la lettera “d)” con la lettera “g)”;
- al punto 4.3 sostituire la lettera “e)” con la lettera “h)”;

al punto 4.3, alla lettera d):

- alla prima alinea, sostituire le parole “cm. 4” con le parole “cm 4”;
- alla seconda alinea, sostituire le parole “mt. 2,00” con le parole “m 2,00”;
- dopo il punto 4.3 aggiungere il seguente punto 4.4:

“4.4 Modalità d'intervento con microtrincea

L'intervento deve avvenire secondo le seguenti fasi operative:

- a) taglio e scavo del marciapiede o della sovrastruttura stradale con apposita macchina, fresa/scavacanalale, per una larghezza di 214 cm e profondità tale da assicurare comunque uno spessore libero minimo di 10 cm e

massimo 35 cm misurata dall'estradosso del tubo più superficiale al piano stradale;

- b) posa della infrastruttura (monotubo, minitubo o politubo) all'interno dello scavo. Al fine di assicurare un estradosso costante, i tubi dovranno essere fermati sul fondo della microtrincea, assicurando che con la posa della malta di riempimento non subiscano la spinta verso l'alto;
- c) posa di canalina in ferro sull'intera lunghezza a protezione della infrastruttura posata, in grado di essere rilevata da successive indagini georadar;
- d) riempimento dello scavo con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato di colore nero o rosso (escluse miscele betonabili) composta da aggregati selezionati dimensioni < 8mm del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, con residuo solido a 25 °C e 50% U.R. ed avente un $R_{ck} \geq 25 \text{ N/mm}^2$ a 7 giorni. Il riempimento dello scavo, con pavimentazione in conglomerato bituminoso, deve avvenire fino alla quota dell'intradosso dello strato di usura;
- e) fresatura della pavimentazione stradale fino ad uno spessore minimo di cm 3 per una larghezza complessiva di cm 50 in asse al cavo;
- f) stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa;
- g) ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso su carreggiata stradale:
 - scavo longitudinale su carreggiata stradale con conglomerato bituminoso di tipo “modificato soft” dello spessore di cm 3 (misurato a compressione ultimata), da eseguirsi con vibro finitrice, previa fresatura per una larghezza di almeno sostituire le parole “U.O.T.” con le seguenti parole “D.T.”; in asse allo scavo, stesura di mano d'ancoraggio costituito da emulsione bituminosa e finito con la perfetta rullatura dei giunti senza lasciare dislivello alcuno con il piano stradale esistente.

La compattazione dello strato d'usura deve avvenire mediante utilizzo di automezzo compattatore non inferiore a 9 tonnellate.

Qualora la pavimentazione stradale abbia requisiti speciali, ad esempio sia di tipo drenante e/o fonoassorbente, si deve provvedere al ripristino dei medesimi strati con materiale della stessa tipologia e caratteristica, onde garantire la continuità del requisito.

La generatrice superiore dello strato d'usura deve essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente e la configurazione finale della sede viabile oggetto d'intervento non deve presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale.

Il ripristino deve essere esteso per almeno cm 50 oltre le testate di inizio e fine dello scavo.

- scavo longitudinale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm 3 misurato a compressione ultimata) o asfalto colato (spessore cm 1,8 misurato a compressione ultimata), per l'intera superficie dello stesso marciapiede.

Con il ripristino della pavimentazione del marciapiede si deve provvedere alla realizzazione e/o integrazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche e dei percorsi LOGES (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza).

- scavo trasversale su marciapiede con conglomerato bituminoso (spessore cm 3) o asfalto colato (spessore cm 1,8), per una larghezza, in asse allo scavo di m 2,00.

Qualora la distanza tra due scavi trasversali, misurata in asse al cavo, sia inferiore a m 10,00, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sull'intera superficie compresa tra i due scavi aumentata di m 1,00 dal bordo esterno dello scavo.

- h) Opere complementari di ripristino di cui all'art. 1 – PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI.

È assolutamente vietato il riempimento dello scavo con materiali di risulta o con altri materiali diversi dalla malta areata.

Tutti i materiali e la relativa posa in opera dovranno rispettare le prescrizioni tecniche, prestazionali ed operative riportate nello specifico CAPITOLO 2.”.

All'art. 6

- al punto 6.2, alla lettera f) sostituire le parole “d.m. 14/01/08” con le seguenti parole “D.M. – Infrastrutture – del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
- al punto 6.4, alla lettera f) sostituire le parole “d.m. 14/01/08” con le seguenti parole “D.M. – Infrastrutture – del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordini, De Priamo, Figliomeni, Mennuni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fumagalli, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 70.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. SECCIA – F. FIGLIOMENI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 agosto 2021.

Li, 3 agosto 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 14 agosto 2021.

Li, 17 agosto 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 30 agosto 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi